


**COMMISSIONE MISTA PER LE QUESTIONI INERENTI AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

PROTOCOLLO D'INTESA



Premessa

1. Questioni attinenti all'ammissione.

- 1.1. Questioni relative alla presentazione e al contenuto dell'istanza;
- 1.2. L'istanza di ammissione presentata dalla persona offesa;
- 1.3. Questioni in materia di indicazione del reddito.

2. Questioni attinenti alla liquidazione dei compensi.

- 2.1. Richiesta e liquidazione: aspetti interpretativi e predisposizione di modelli;
- 2.2. Diritto intertemporale;
- 2.3. Presentazione della richiesta di liquidazione;
- 2.4. Allegazione di documenti alla richiesta di pagamento dei compensi;
- 2.5. Contenuto dell'istanza di liquidazione. Modelli allegati al vademecum;
- 2.6. Individuazione delle attività liquidabili all'interno delle singole fasi;
- 2.7. Il rispetto dei minimi previsti dai parametri forensi;
- 2.8. La liquidazione delle singole fasi;
- 2.9. Le spese generali forfettarie ex art. 2 D.M. 55/2014 e le altre spese;
- 2.10. Spese per collaboratori e consulenti;
- 2.11. Liquidazione al difensore della parte civile;
- 2.12. Nota spese dibattimentale della parte civile nel caso di processo con udienza preliminare;
- 2.13. Liquidazione forfettaria per imputati ammessi alla MAP;
- 2.14. Liquidazione forfettaria per il giudizio direttissimo che si conclude con rito alternativo o MAP.

3. Questioni in materia di difesa d'ufficio.

- 3.1. Attività giudiziale civile di recupero del credito professionale nella fase di cognizione e in quella esecutiva;
- 3.2. Liquidazione dei compensi e delle spese sostenute dal difensore d'ufficio per la procedura di tentato recupero del credito professionale;
- 3.3. Liquidazione dei compensi e delle spese sostenute dal difensore d'ufficio dell'irreperibile di diritto e di fatto.

PREMESSA

Alla Commissione hanno collaborato i Dottori Melania CAFIERO, Immacolata IADELUCA, Edmondo PIO e Alfredo TOPPINO in rappresentanza del Tribunale di Torino e gli Avvocati Paolo BERTI, Carlo CAVALLIO, Alberto COCHIS, Cristina REY, Davide RICETTA e Federica ROCCATTI in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino.

La Commissione ha ritenuto di individuare i temi sottoelencati al fine di aggiornare il precedente Protocollo condiviso in materia di Patrocinio a Spese dello Stato del 2015, scelta che è stata dettata dalle innovazioni normative e giurisprudenziali nel frattempo intervenute.

L'intenzione è quella di promuovere l'adozione di prassi condivise che, nel rispetto della disciplina vigente, favoriscano un corretto e celere funzionamento del beneficio in questione.

Anche in questa occasione, così come nella precedente, preme sottolineare che i lavori delle Commissioni, nel rispetto delle relative competenze e prerogative, si sono svolti in un clima di armonia e collaborazione, ad ulteriore conferma non solo dei rapporti da tempo esistenti tra il Foro e l'Autorità giudiziaria torinese ma anche del fatto che un franco confronto consente la reciproca comprensione di punti di vista ed esigenze diverse.

Base del confronto di cui sopra è stata la condivisione del principio secondo il quale il buon funzionamento delle procedure relative al Patrocinio a spese dello Stato rappresenti condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e, quindi, per la concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa nel processo penale.

Ciò a garanzia del rispetto dell'attività della difesa ma soprattutto della tutela effettiva del cittadino non abbiente indagato o imputato.

1. QUESTIONI ATTINENTI ALL'AMMISSIONE

1.1. Questioni relative alla presentazione e al contenuto dell'istanza.

- PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DIRETTAMENTE DALL'INTERESSATO

L'istanza potrà essere presentata direttamente dall'interessato, il quale, ai sensi dell'art. 38 comma 3 DPR 28.12.2000 n. 445, richiamato dall'art. 78 co. 2 del T.U. 115/02, dovrà apporre la sottoscrizione direttamente **in presenza** del cancelliere **ovvero** potrà depositarla, già sottoscritta, **allegando copia** fotostatica di documento di identità.

- PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA TRAMITE IL DIFENSORE

Il difensore potrà presentare l'istanza sottoscritta dall'interessato e da lui autenticata. Si ricorda che ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 l'autenticazione della sottoscrizione consiste nella attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, **previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive**: si richiama pertanto l'attenzione a che l'autenticazione da parte del difensore sia effettuata solo in caso di certa identità del sottoscrittore.

- IDENTIFICABILITA' CERTA DEL RICHIEDENTE - NON AMMISSIBILITA' DEI SEDICENTI

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il **oggetto istante deve essere identificabile in modo certo.**

La certezza sull'identità è infatti condizione necessaria affinché il giudice e l'amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di soggetto non abiente.

Sul punto, *ex plurimis*, Cass. Sez. II, **Sentenza** n. 11792 del 10.02.2009: *“È legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia incertezza in ordine all'esattezza delle generalità dichiarate dall'interessato nell'istanza, in quanto la mancanza di certezza sulla sua identità impedisce di eseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”*.

Si deve perciò ritenere che i **soggetti sedicenti**, rispetto ai quali non sussista alcuna possibilità di certa attribuzione di identità, **non possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato**. I loro difensori eventualmente ricorreranno, laddove ne sussistano le condizioni, alle procedure di cui agli artt. 116 (difensore d'ufficio) e 117 (difensore dell'irreperibile) T.U. 115/02 per ottenere il pagamento del compenso.

Sempre in tema di identificabilità, e fermo il principio precedentemente illustrato, deve tuttavia ricordarsi Cassazione penale sez. IV, 09.12.2021, n. 4617, secondo cui *“L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dello straniero non appartenente all'Unione europea può essere negata solo ove ricorrano ragioni fondate per dubitare della certezza della sua identità, non essendo a tal fine sufficiente che vi sia incertezza sui dati anagrafici riportati sul documento d'identità ottenuto in base a permesso di soggiorno per **motivi umanitari**, a sua volta rilasciato grazie a dati riferiti dallo straniero medesimo”*.

- ALLEGAZIONE DOCUMENTO DI IDENTITÀ - NON NECESSITA' MA OPPORTUNITA'

A meno che l'istanza non sia presentata direttamente dall'interessato già sottoscritta, **non è prevista a pena d'inammissibilità** l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità, neppure ai fini della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del DPR 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione.

La sottoscrizione di detta dichiarazione non deve, infatti, essere effettuata con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 sopra citato, dal momento che questa disposizione si riferisce espressamente alle sole istanze ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (previste dall'art. 47) e non già alla diversa categoria delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (previste, come detto, dall'art. 46).

Tuttavia, per scongiurare ogni difficoltà, resta comunque **raccomandabile** allegare, *ad abundantiam*, la copia fotostatica del documento di identità.

- INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE

Nell'istanza, **a pena di inammissibilità**, deve essere indicato il **codice fiscale** dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare di riferimento (art. 79 lett. b d.P.R. n. 115/2002).

Si raccomanda di accertare previamente che il codice fiscale sia già stato rilasciato dall'ufficio finanziario competente, in particolar modo quando il difensore assiste uno straniero.

Gli stranieri comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti: vedi *supra*) anche se **irregolarmente** presenti sul territorio dello Stato o apolidi potranno indicare, **in luogo del numero di codice fiscale**, i dati di cui all'art. 4 del DPR 605/1973, ovvero

nome e cognome, luogo e data di nascita sesso e domicilio (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n.144; Cass Pen Sez. IV 10.3.2003 n. 2684).

- SITUAZIONE ANAGRAFICA DI FATTO E DI DIRITTO

Si segnala che ai fini dell'ammissione al beneficio è rilevante la situazione familiare **attuale ed effettiva**.

Qualora questa non corrisponda con quella risultante all'anagrafe, sarà necessario indicare sia la dimora abituale del soggetto istante **sia i componenti della "famiglia di fatto" con i relativi redditi**.

A tal fine si potrà fare riferimento ad elementi confermativi della situazione di fatto che eventualmente già emergono dagli atti: detto onere dovrà ritenersi superato dall'autocertificazione di formale mutamento di residenza, ancorché non annotato sul documento d'identità previamente conseguito.

Fermo il principio di cui sopra, tuttavia, la composizione del nucleo familiare anagrafico, con i dati dei congiunti e dei redditi relativi, **va comunque indicata**.

Deve precisarsi che la eventuale presenza di familiari capienti presso la residenza anagrafica **non è ostativa** al riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato, sempreché la diversa **situazione di fatto** sia circostanziata e documentata.

Il possessore di documento di identità che risulti cancellato o in fase di cancellazione dall'anagrafe può presentare il documento in questione a corredo dell'istanza, specificando, tuttavia, che è soggetto **senza fissa dimora**.

– CITTADINI STRANIERI - APOLIDI

Il beneficio del patrocinio in favore dei non abbienti è riconosciuto, ricorrendo le condizioni reddituali, anche allo **straniero**, sia o meno residente in Italia, in quanto **il requisito della residenza** nel territorio dello Stato, previsto dall'art. 90 DPR 115/2002 per l'ammissione ad esso, è riferibile **solo all'apolide** (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 10805 del 20/12/2002).

– ELEZIONE DI DOMICILIO - ESPRESSA INDICAZIONE DELL'ESCLUSIONE DELL'ART. 161 C.P.P. PER LE COMUNICAZIONI INERENTI IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'elezione di domicilio effettuata nel procedimento incidentale di richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, opera pacificamente **anche nel procedimento principale** in cui il beneficio è richiesto, con la conseguenza che le notificazioni relative a tale procedimento dovranno essere effettuate al suddetto domicilio (cfr. da ultimo Cass. Sez. V penale, 30.11.2020 - 05.01.2021 n. 160).

Tale estensione potrebbe comportare confusioni e causare da un lato problemi all'Autorità procedente in relazione alla notificazione di avvisi e d'altro canto risultare pregiudizievole del diritto dell'imputato alla effettiva conoscenza degli atti del processo.

Sarà pertanto opportuno che la richiesta di effettuare le comunicazioni relative al procedimento incidentale presso lo studio del difensore, contenuta nell'istanza, sia accompagnata dalla **espressa esclusione dell'operatività dell'art. 161 c.p.p.** (ad es.: *Ferma l'elezione di domicilio nel procedimento principale, dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura di patrocinio a spese dello Stato presso...*).

– DEPOSITO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO - DATA DI DECORRENZA

L'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, può essere depositata **in forma cartacea** presso la cancelleria del giudice procedente ovvero inviata **via PEC** al seguente indirizzo: depositoattipenali3.tribunale.torino@giustiziacert.it

In udienza può soltanto essere formulata la riserva orale dell'interessato, ai sensi dell'art. 109 T.U. 115/2002. In tal caso l'istanza dovrà essere regolarmente presentata entro i venti giorni successivi.

Il Giudice è invitato ad indicare nel provvedimento di ammissione **la data di decorrenza del beneficio**, con particolare riferimento alla data di decorrenza in caso di deposito della querela con specificazione della riserva di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (vedi punto successivo).

1.2. L'istanza di ammissione presentata dalla persona offesa.

I requisiti di ammissione di cui sopra sono prescritti laddove il richiedente l'ammissione sia la persona offesa dal reato, sia maggiorenne sia **minorenne**. In quest'ultimo caso, l'istanza deve essere sottoscritta da un genitore avente la responsabilità genitoriale, ovvero dal curatore speciale nominato, e gli effetti decorrono, come sempre, dalla data di presentazione dell'istanza.

Nell'ipotesi in cui la persona offesa presenti **per sé e per i propri figli minori** istanza di ammissione, occorre presentare una **distinta istanza per ogni persona offesa**, in quanto nel tempo l'eventuale superamento dei limiti di reddito, con conseguente revoca del beneficio, potrebbe intervenire per una sola di esse e quindi è opportuno trattare separatamente le posizioni sin dall'inizio.

Con riferimento alle persone offese dai reati di cui all'art. 76 comma 4 ter T.U. 115/02 la giurisprudenza ha precisato che la lettera della legge: *"Il Giudice può ammettere..."* non vada intesa come una facoltà bensì come un obbligo, non essendo riconosciuta al Giudice alcuna discrezionalità in merito (cfr. da ultimo Corte Costituzionale, sentenza 1/2021). Da ciò discende che, in tali casi, **non è un obbligo** per l'interessata/o l'indicazione dei redditi percepiti, non rilevando più tale dato ai fini dell'ammissione al beneficio.

Con riferimento all'attività svolta dal difensore in ordine alla redazione e deposito della notizia di reato (querela o denuncia) ed eventuali attività correlate (ad esempio, le indagini difensive) il sistema italiano parrebbe non consentire, allo stato, che le stesse siano ricompensate col patrocinio a spese dello Stato per una questione squisitamente organizzativa: non essendovi ancora una iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p., non è possibile attribuire un numero di procedimento a cui riferire l'istanza.

Dal canto suo, la norma di cui all'art. 109 T.U. 115/02 prevede che gli effetti dell'ammissione decorrono *"dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto a cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi"*.

Si ritiene che l'effetto pratico dell'applicazione letterale delle norme in esame contrasti sia con l'art. 24 II comma Cost. (*"Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"*) sia con la **Direttiva Europea 2012/29/UE** a tutela delle vittime di reato, che pure prevede forme di assistenza legale a favore delle persone offese a carico degli Stati membri e specifica nel suo preambolo (n. 22) che *"Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare che il momento in cui è presentata una denuncia rientra nell'ambito del procedimento penale"*.

La direttiva europea pare quindi imporre il riconoscimento di tutte le prerogative e garanzie a favore delle vittime di reato, ivi compreso il patrocinio a spese dello Stato, **sin dal momento della denuncia**, che è specificamente ritenuto atto *interno* al procedimento penale.

Si ritiene pertanto che, al fine di dare esecuzione al dettato costituzionale e alla predetta direttiva europea, si debba riconoscere che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operi anche per le attività di difesa precedenti all'iscrizione ex art. 385 c.p.p..

Si invitano pertanto i difensori ad inserire nel testo della notizia di reato la riserva di presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato una volta rubricato il procedimento, così da far retroagire gli effetti del beneficio anche alla redazione della denuncia o querela e agli atti difensivi immediatamente successivi.

1.3. Questioni in materia di indicazione del reddito

La commissione ha analizzato le questioni ritenute più problematiche in materia di determinazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

– PERIODO DI RIFERIMENTO DI PRODUZIONE DEL REDDITO

L'art. 76 CO. 1 DPR 115/02 fa riferimento al reddito **“risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi”**.

Si ricorda che, essendo la dichiarazione fiscale riferita al reddito prodotto nell'anno precedente alla dichiarazione stessa, anche in sede di **autocertificazione** deve essere indicato **il reddito effettivamente prodotto nell'anno precedente all'ultima dichiarazione presentata**.

Tuttavia se i redditi degli anni successivi, per i quali non è ancora scaduto il termine di dichiarazione, sono **inferiori** alla soglia di ammissione al beneficio, tale dato **deve essere inserito nella autocertificazione** poiché potrebbe essere preso in considerazione da parte del giudice ai fini dell'ammissione.

Allo stesso modo si ritiene opportuno **indicare** nell'istanza di ammissione il fatto che negli anni successivi a quello dichiarato **non** sono stati prodotti redditi **superiori** alla soglia di ammissione; ciò al fine di **evitare** fenomeni di **ammissione al beneficio e successiva prevista revoca** (c.d. "effetto elastico") che potrebbero comportare anche responsabilità per l'istante che non ha comunicato tempestivamente le variazioni.

- SOGLIA DI REDDITO - REDDITO FAMILIARE

La soglia di reddito per l'ammissione è quella indicata nell'art. 76 comma 1 T.U. 115/2002, attualmente (anno 2022) fissata ad € 11.746,68 riferita al **nucleo familiare** e non solo al soggetto richiedente.

Quanto alla individuazione della soglia di reddito in relazione al **nucleo familiare di riferimento** si è condivisa la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, nel valutare il reddito familiare complessivo, si ha riguardo non tanto alla famiglia anagrafica **quanto al nucleo familiare di fatto**, ovvero a quei legami di **stabile** convivenza da cui deriva una situazione di **mutua e non episodica assistenza**.

Si è ritenuta condivisibile, infatti, la *ratio* di tali decisioni, volta ad ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica "effettiva" del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica).

In particolare, circa la valutazione di situazioni di **mutua assistenza** derivanti dalla convivenza di fatto, con specifico riferimento al convivente *more uxorio*, la Corte di

Cassazione ha stabilito che *“Per la individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio"; in quest'ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto”* (Sez. 4, Sentenza n. 19349 del 17.02.2005 C.C. dep. 20.05.2005, Rv. 231357; Cassazione penale, sez. IV, 20.09.2012, n. 44121).

Che la valutazione del reddito debba essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza si ricava anche da Cass. Sez. IV, Sentenza n. 22635 del 07.04.2005 (C.C. dep. 16.06.2005, Rv. 231791) secondo cui *“La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare”*.

Il modello di istanza proposto in allegato riporta pertanto l'indicazione della famiglia anagrafica e, **se diversa**, della famiglia di fatto come sopra intesa.

Tuttavia, la richiesta di ammissione deve fare riferimento al nucleo familiare di fatto solo ove il rapporto di convivenza sia **esistente al momento della presentazione dell'istanza**: qualora esso sia cessato, essendo venuto meno il rapporto di mutua assistenza tra i conviventi, non verranno presi in considerazione i redditi prodotti da familiari formalmente conviventi nel periodo di riferimento previsto dalla legge.

Non è necessaria né l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, né la autocertificazione, da parte dei conviventi, del reddito dagli stessi percepito; si è ritenuto infatti, al riguardo, prescritta e sufficiente la sola autocertificazione del richiedente, estesa anche ai redditi dei familiari conviventi.

- SOGLIA DI REDDITO - COMPOSIZIONE DEL MEDESIMO

La nozione di reddito deve essere intesa in senso ampio, poiché l'art. 76 del T.U. 115/02, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al *"reddito imponibile ai fini dell'imposta personale... risultante dall'ultima dichiarazione..."* (comma 1), bensì anche ai *"redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva"* (comma 3).

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato che *"nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga; anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc."*

Per individuare il reddito si fa riferimento al reddito imponibile (nel quale sono ricompresi anche i redditi derivanti dalla proprietà di immobili) e vanno computati anche i redditi soggetti a **tassazione separata**, nonché i redditi esenti da tassazione e quelli soggetti a **ritenuta alla fonte**.

Se ne deduce che **qualsiasi introito** che l'istante percepisce confluisce nel formare il reddito personale ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell'art. 76 DPR 115/2002.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, pertanto:

- il reddito deve essere indicato **"in positivo"**, non essendo sufficiente la indicazione generica di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio;
- il richiedente non potrà limitarsi ad indicare **"reddito zero"**, ma dovrà indicare, sinteticamente, i mezzi di sussistenza (aiuti, erogazioni di amici, parenti o enti di sussistenza), conformemente all'indirizzo della Suprema Corte secondo cui *"Non merita accoglimento l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, pur attestando l'assenza in capo al richiedente di fonti dirette di reddito, non specifichi l'ammontare di erogazioni, di cui si dà atto genericamente, provenienti, a titolo di sostegno economico, dalla famiglia dello stesso"* (cfr. Cass. sez. IV, Sentenza n. 2616 del 20.10.2010 c.c. (dep. 26.01.2011 - Rv. 249325).

- SOGLIA DI REDDITO - REDDITI ILLECITI

Ai fini della determinazione della soglia rilevante per l'ottenimento del beneficio NON si dovranno calcolare i redditi illeciti eventualmente emersi nel corso del procedimento. e ciò sulla stregua della recente decisione della Cassazione penale sez. IV, 17.02.2022, n. 8532: *"In tema di patrocinio dei non abbienti, in ossequio al principio di presunzione di innocenza, è illegittima la revoca del beneficio fondata su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti"*.

Nello stesso modo, Cassazione indica quale erronea l'argomentazione tesa a valorizzare ai fini del diniego del beneficio l'eventuale sussistenza, in capo all'istante, di precedenti per reati contro il patrimonio: *“In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali”*. (Cass. Sez. IV, Sentenza, 30.01.2020, n. 15338 - rv. 278867-01).

In relazione alla valutazione dei redditi illeciti, si è ritenuto di distinguere tra redditi illeciti i cui elementi di prova emergano **all'esterno** ovvero **all'interno** del processo/procedimento in corso di valutazione giudiziale.

Elementi esterni al giudizio in corso:

- Per i reati cui possono essere collegate presunzioni di reddito “sopra soglia” emergenti **dal certificato del Casellario**, tali redditi possono essere presi in considerazione e valutati liberamente dal giudice ai sensi dell'art. 96 comma 2 T.U. 115 del 2002, **purché incidenti rispetto ai redditi conseguiti nel periodo di imposta cui l'istanza deve riferirsi**.

Elementi interni al giudizio in corso:

- si rileva, per quanto occorra, che l'indagato/imputato **non ha l'obbligo di dichiarare *contra se*** relativamente a (eventuali) redditi illeciti riconducibili ai fatti oggetto del processo in corso;
- In sede di ammissione **non possono essere considerati** dal Giudice eventuali redditi che sarebbero derivati all'imputato dai fatti in corso di valutazione giudiziale.
- Elementi obiettivi emergenti dagli atti del giudizio in corso o dal processo al momento della richiesta **ma non strettamente legati al capo di imputazione**

possono essere liberamente valutabili dal Giudice per il giudizio sul superamento della soglia di reddito per l'ammissione al beneficio ex art. 96 D.P.R. 115/2002 (ovvero le notizie relative al tenore di vita, alle condizioni familiari e personali ed alle attività economiche svolte).

– CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Per i cittadini extracomunitari è richiesta, ai sensi dell'art. 79 comma 2 D.P.R. 115/2002, la **certificazione dell'autorità consolare** circa la veridicità di quanto indicato nell'autocertificazione reddituale.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 157/21, la quale ha dichiarato *“costituzionalmente illegittimo l'art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione. La norma censurata, in contrasto con la ragionevolezza e con il principio di autoresponsabilità, inficia la possibilità di un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale, facendo gravare sullo straniero proveniente da un Paese non aderente all'Unione europea il rischio del fatto del terzo (ossia l'autorità consolare), la cui eventuale inerzia o inadeguata collaborazione rendano impossibile produrre tempestivamente la sola documentazione ritenuta necessaria, a pena di inammissibilità, per comprovare i redditi prodotti all'estero. Essa può essere resa conforme alla disciplina generale che concretizza il principio di autoresponsabilità tramite l'aggiunta di una previsione che già trova riscontro nella disciplina dettata dall'art. 94, comma 2, T.U. spese di giustizia, per il processo penale, nonché dall'art. 16 d.lgs. n. 25 del 2008, per l'impugnazione in sede*

giurisdizionale delle decisioni sullo status di rifugiato, che al medesimo art. 94 si richiama”.

Si ritiene perciò che la prova della **impossibilità a presentare la documentazione consolare** richiesta ai sensi dell’art. 79 comma 2 del D.P.R. 115/2002 - che **abilita l’autocertificazione ai sensi dell’art. 94 dello stesso testo** - possa essere integrata dalla documentazione della **richiesta inoltrata all’autorità consolare** e dal decorso di un termine congruo per la risposta, individuato in **30 giorni** dalla ricezione della richiesta stessa.

Al proposito si segnala, ancora, che la mancata allegazione della certificazione consolare **non è affatto causa d’inammissibilità dell’istanza** (cfr. art. 79 D.P.R. 115/2002, commi 1 e 2): il Giudice, laddove l’istanza non sia corredata dalla certificazione dell’autorità consolare ovvero dalla documentazione della relativa richiesta, non dichiarerà inammissibile l’istanza, ma **assegnerà un termine** entro il quale il soggetto istante dovrà provvedere all’integrazione della documentazione nei termini anzidetti.

– REATI OSTATIVI - AMMISSIBILITA’ DELLA PROVA CONTRARIA

La Corte Costituzionale (sentenza n. 139 del 16 aprile 2010) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui, stabilendo che il reddito dei soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma (si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la **prova contraria**. La Corte, pur dando atto del lodevole intento perseguito dal legislatore di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con attività delittuose prevalentemente riconducibili alla criminalità organizzata, possano paradossalmente fruire del beneficio dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per

dettato costituzionale ai «non abbienti» - ha tuttavia ricordato che la presunzione assoluta del possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, non consentendo la prova del contrario, oltre a rendere inutili e irrilevanti eventuali indagini del giudice, è irragionevole in quanto impedisce *“che si possa tener conto di un eventuale percorso di emancipazione dai vincoli dell'organizzazione criminale”* e non consentirebbe di fruire del beneficio *“perfino nell'ipotesi in cui il soggetto sia imputato di un reato, anche colposo, che nulla abbia a che fare con la criminalità organizzata”*.

2. QUESTIONI ATTINENTI ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Condivide la Commissione mista la considerazione che il corretto funzionamento del patrocinio a spese dello Stato costituisca un momento fondamentale per l'attuazione dei principi informatori della nostra Costituzione e delle Convenzioni internazionali in materia.

Ne deriva che l'applicazione dell'istituto debba garantire effettiva dignità allo svolgimento dell'attività di difesa, anche con riferimento alla liquidazione del compenso del difensore, considerando questi importi non un mero onere finanziario, bensì un contributo necessario per salvaguardare ed attuare in concreto il diritto di difesa per tutti i cittadini.

La liquidazione dei compensi è effettuata dall'autorità giudiziaria che procede, ai sensi dell'art 83 co. 2 DPR 115/02, al **termine di ciascuna fase o grado del processo** ovvero, **ovvero al momento della cessazione dell'incarico** (per nomina di difensore fiduciario in caso di difesa d'ufficio ovvero di revoca o dismissione del mandato fiduciario).

2.1. Richiesta e liquidazione: aspetti interpretativi e predisposizione di modelli.

Visto il decreto 147/22 del Ministero della Giustizia, pubblicato in G.U. n. 236 del 08.10.22, la Commissione ha predisposto nuovi modelli, allegati in calce, da utilizzare sia in fase di richiesta, sia di liquidazione del compenso.

Tali modelli contengono una griglia, formata da 5 diversi parametri per ogni fase indicata dal Legislatore (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), che consente di precisare in modo più articolato e veloce le richieste dei Difensori e le decisioni dei Giudici.

Gli importi indicati nei modelli sono già decurtati di un terzo, in virtù di quanto disposto dall'art. 106 bis T.U. n.115/2002: *“Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”*.

Tale decurtazione è l'unica praticabile, posto che la disposizione dell'art. 82 del D.P.R. n.115/2002, che prevedeva per le liquidazioni dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il divieto di superamento dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, è stata abrogata dall'art. 9 comma 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27.

I criteri che devono orientare la **scelta tra i diversi parametri** sono quelli specificatamente indicati al I comma dell'art. 12 del D.M. n. 55/2014; vale a dire, in sintesi, l'importanza e la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, l'esistenza di contrasti giurisprudenziali, l'urgenza della prestazione e l'esito ottenuto, avuto anche riguardo alle conseguenze civili.

Si raccomanda, in quanto elemento che in particolare differenzia i processi penali in relazione all'impegno difensivo, di **tenere conto del numero delle udienze e del tempo di durata delle stesse.**

Il compenso per il quale è richiesta la liquidazione è comprensivo di ogni **attività accessoria**, cioè accessi agli uffici, oneri ed incombenze amministrative o fiscali, le corrispondenze e le sessioni anche con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori. Le spese di trasferta sono richieste e liquidate in aggiunta (ex artt. 15 e 27 D.M. 55/14) purché il difensore sia iscritto nell'elenco avvocati del distretto di Corte d'appello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente; se invece il difensore è iscritto in elenco di altro distretto, non sono dovute (come statuito dall'art. 82, comma 2. T.U. 115/2002).

2.2. Diritto intertemporale.

Ai fini di individuare il parametro da applicare per la liquidazione ai sensi dell'art.83 T.U. 115/2002, e in particolar modo per comprendere se siano applicabili i nuovi parametri previsti dal DM 147/22, **entrato in vigore il 23.10.2022**, si ha riguardo alla data del dispositivo di sentenza o deposito dell'ordinanza.

Ciò significa, sulla base di quanto sancito da Cass. Sez. Un. Civ. 17406/12, che i parametri per i compensi hanno valore retroattivo e pertanto qualora il processo si concluda nella vigenza dei nuovi parametri, gli stessi verranno applicati anche per le attività svolte prima dell'entrata in vigore degli stessi.

2.3. Presentazione dell'istanza di liquidazione.

La Commissione condivide l'interpretazione secondo la quale l'art. 37 bis della L. 120/20, che prevede che le istanze di liquidazione dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato vengano presentate esclusivamente in via telematica (con accesso

alla piattaforma SIAMM-LSG), non ha abrogato l'art. 83 comma 3 bis T.U. 115/02, secondo cui *“il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”*.

Si prospettano pertanto due ipotesi di richiesta di liquidazione:

- **Quella presentata in forma cartacea all'ultima udienza prima del provvedimento decisorio conclusivo della fase, che verrà liquidata dal Giudice contestualmente alla stessa, al momento della lettura del dispositivo o entro il deposito delle motivazioni;**
- **Quella presentata fuori udienza, che dovrà essere presentata *esclusivamente* tramite piattaforma telematica SIAMM-LSG.**

Nel primo caso il decreto di pagamento del compenso emanato dal Giudice dovrà essere caricato a cura del difensore sulla piattaforma telematica SIAMM-LSG.

Nel secondo caso **non dovrà essere svolto alcun caricamento** da parte del difensore dopo la liquidazione, in quanto la stessa sarà già presente a sistema.

Si rammenta di rispettare tale ultima indicazione al fine di evitare duplicazioni di posizioni a sistema.

2.4. Allegazione di documenti alla richiesta di pagamento dei compensi.

Qualora l'istanza di liquidazione sia presentata direttamente in udienza in forma cartacea si ritiene non sia necessario allegare documentazione alla stessa (tranne copia del decreto di ammissione al beneficio).

Stessa situazione quando l'istanza viene presentata fuori udienza tramite piattaforma SIAMM-LSG in un tempo ragionevolmente prossimo alla decisione definitiva della fase processuale.

Qualora invece l'istanza di liquidazione dei compensi si riferisca a procedimenti risalenti, si raccomanda l'opportunità di allegare gli atti che consentano al Giudice (che verosimilmente non è più in possesso del fascicolo processuale) di valutare compiutamente l'attività nel concreto svolta.

2.5. Contenuto dell'istanza di liquidazione. Modelli allegati al vademecum.

Unitamente all'aggiornamento del protocollo d'intesa viene predisposto un *vademecum* operativo, al quale vengono allegati modelli di richiesta di ammissione al beneficio e liquidazione dei compensi.

Si raccomanda di utilizzare quanto più possibile i predetti modelli al fine di favorire l'uniformità delle istanze e pertanto una maggiore celerità nella loro valutazione e decisione da parte del Giudice.

Nel modello di istanza di liquidazione dei compensi è prevista l'indicazione, oltre agli importi richiesti, delle attività difensive svolte per ciascuna fase.

Tale indicazione non appare necessaria nel caso di presentazione dell'istanza in forma cartacea contestualmente al termine della fase processuale, in quanto il Giudice è a conoscenza delle attività appena svolte.

Al contrario, tale indicazione appare indispensabile nel caso di presentazione dell'istanza a distanza di tempo dall'attività svolta.

Allo stesso modo appare opportuno che il difensore che, in ragione della copiosa attività svolta, ritenga di chiedere il compenso massimo liquidabile, ne motivi sinteticamente la ragione.

2.6. Individuazione delle attività liquidabili all'interno delle singole fasi.

Nell'art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014 sono indicate, a titolo esemplificativo, alcune attività da ricondurre alle singole fasi. La Commissione ha ritenuto di elaborare una tavola sinottica (allegata al *vademecum*) contenente l'elencazione delle stesse.

Nell'ambito dell'attività di predisposizione, da un lato, e di liquidazione, dall'altro, delle note dei difensori, la difficoltà che l'interprete si trova ad affrontare è quella di "incasellare" le attività svolte all'interno delle fasi sopra indicate.

La normativa, infatti, prevede il "raggruppamento" all'interno di ogni singola fase di tutte le attività che ad essa possono essere ricondotte, indipendentemente dal fatto che queste si riferiscano a momenti cronologicamente distinti del procedimento entro il quale si sviluppa l'attività difensiva.

Per esemplificare, laddove nell'ambito dello stesso procedimento vengano poste in essere, in tempi diversi, attività comunque riconducibili ad un'unica fase, tali attività devono essere ricomprese ai fini della liquidazione in un'unica voce. L'importo da liquidare dovrà essere proporzionato alla durata e complessità dell'attività difensiva svolta in relazione ad ogni fase come sopra determinata.

2.7. Il rispetto dei minimi previsti dai parametri forensi.

La Commissione ritiene che, a seguito della modifica dell'art. 12 comma 1 DM 55/14 ad opera del DM 37/18, i minimi indicati nei parametri forensi **non siano derogabili**, salvo che per la riduzione del terzo prevista dall'art. 106 bis T.U.S.G. (Cass. civ. Sez. VI-2, ordinanza 14/07/2022 n. 22257).

2.8. La liquidazione delle singole fasi.

- INDAGINI PRELIMINARI

Ritiene la Commissione che detta fase possa essere liquidata quando, nel corso delle indagini preliminari (compresa la parte successiva alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.), il difensore abbia concretamente svolto delle attività per la quale sia stato richiesto il suo intervento; ad esempio: esame e studio degli atti, interrogatorio (anche se viene operata la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere), memorie, querela, istanze non ricomprese nelle altre fasi previste dal DM 55/14 (indagini difensive, misure cautelari personali e reali e fase GIP/GUP).

Tale fase verrà quantificata separatamente dalle successive e liquidata dal GIP in sede di udienza preliminare o di archiviazione del procedimento. In ipotesi di citazione diretta, la fase indagini verrà liquidata dal Giudice di primo grado unitamente alla liquidazione della fase di sua competenza.

In tal caso, per agevolare la decisione di tale Giudice (che non avrà nel fascicolo gli atti relativi alla fase delle indagini preliminari, salvo in caso di epilogo con applicazione della pena o giudizio abbreviato), il difensore dovrà **allegare i documenti da cui emerge il compimento dell'attività** difensiva svolta nella fase delle indagini preliminari.

Ovviamente gli atti andranno oscurati dei contenuti probatori al fine di non inquinare con conoscenze non dovute dal Giudice di primo grado o, eventualmente, dell'appello (ad esempio occorre allegare il verbale di interrogatorio omissando delle dichiarazioni dell'imputato)

- I SUBPROCEDIMENTI CAUTELARI

Anche in relazione a tali fasi, previste autonomamente dai parametri forensi, la Commissione ritiene che esse debbano essere quantificate separatamente dalle successive e liquidate dal GUP o, in sua mancanza, dal Giudice di primo grado, unitamente alla liquidazione della fase di competenza.

- INDAGINI DIFENSIVE

Qualora il difensore abbia svolto indagini difensive i relativi compensi, quantificati separatamente dalle altre fasi, verranno liquidati dal Giudice della fase in cui sono state svolte ovvero, in mancanza, dal Giudice di merito.

- CONVALIDA DI ARRESTO E FERMO

Così, l'attività difensiva prestata nell'eventuale sub-procedimento di convalida del fermo o dell'arresto, recentemente introdotto quale autonomo parametro dal D.M. Giustizia 147/2022, dovrà essere "sezionata" in attività di *studio, istruttoria (interrogatorio) e decisionale*.

In particolare la fase istruttoria viene individuata nell'interrogatorio (sia l'indagato risponda sia si avvalga della facoltà di non rispondere) attesa la decisione delle Sezioni Unite nella recente sentenza 10728/22 nella quale si afferma che *"L'interrogatorio ha dunque natura "mista", avendo una funzione non solo di garanzia, ma anche istruttoria; aspetti che finiscono in concreto per intrecciarsi..."*

2.9. Le spese generali forfetarie ex art. 2 DM 55/14 e le altre spese.

L'art. 2, comma 2, del D.M. n.55/14 prevede il riconoscimento di una somma per **rimborso spese forfetarie** *“nella misura del 15% del compenso totale”*.

Sul punto Cass. Civ. 9385/19 ha precisato che *“Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o (come nella specie) anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfetarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247/2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55/2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice”*.

Si veda anche Cass. civ., 30 maggio 2018, n. 13693: *« Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali, che costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e che spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente»*.

Ritiene pertanto la Commissione che le spese forfetarie debbano essere necessariamente riconosciute **anche in assenza** di specifica richiesta e che esse debbano essere quantificate nella misura del 15% prevista dalla legge.

È inoltre dovuta la liquidazione delle spese vive effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico, documentate con l'allegazione degli originali delle relative ricevute (spese postali, pedaggi autostradali ecc.).

2.10. Spese per collaboratori e consulenti.

Sono escluse, perché rientranti nei compensi del difensore, le competenze dei **collaboratori delegati ad acta** (art. 102 c.p.p.) ovvero dei sostituti nominati dal Giudice (art. 97 co. 4 c.p.p.) mentre **istanza di liquidazione a parte** deve essere promossa, secondo le rispettive discipline professionali, dai **consulenti tecnici** (compresi gli interpreti) e dagli **investigatori privati** nominati nel corso del procedimento (artt. 83, 104 e 105 D.P.R. n. 115/2002).

Per questi ultimi, onde scongiurare che la liquidazione sia esclusa a posteriori per essere l'**accertamento tecnico ritenuto *ab initio* superfluo o irrilevante** (art. 106.2 D.P.R. n. 115/2002), è consigliabile che la nomina sia previamente comunicata con atto scritto depositato presso la cancelleria del Giudice procedente, con espressa richiesta di tempestiva segnalazione al difensore in ordine alla ricorrenza dei ricordati profili di superfluità, ovvero all'esigenza di meglio documentare, ai medesimi fini, le ragioni o i temi di prova per i quali s'intende procedervi. Sarà a quel punto necessaria una motivazione particolarmente approfondita nei casi nei quali il Giudice, pur in assenza di rilievi all'atto della nomina, dovesse poi ritenere di non procedere, per originaria superfluità o irrilevanza, alla liquidazione dei compensi al consulente di parte.

2.11. Liquidazione al difensore della parte civile.

In merito alla **liquidazione del compenso al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato**, si ritiene che dall'art. 110 comma 3 T.U. 115/2002, nonostante l'infelice formulazione che sembrerebbe rendere possibile una interpretazione "a contrario", si debba invece ricavare il principio generale che il difensore della parte civile ammessa al beneficio ha sempre il diritto di ottenere il pagamento solo e soltanto dallo Stato e che l'imputato, se viene condannato al

pagamento delle spese legali della parte civile ammessa, debba sempre versarle solo e soltanto allo Stato, sia o non sia egli a sua volta ammesso al beneficio.

Giurisprudenza pacifica della Cassazione ha affermato la necessaria coincidenza dell'importo che l'imputato viene condannato a rifondere ex art. 110 T.U. 115/2002 per le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato con quello che viene liquidato ex art. 82 stesso T.U. in favore del difensore della parte civile (Cass. sez. 6 n. 46537 del 8.11.2011, Rv. 251383; indirizzo confermato anche da Cass. sez. 6 n. 3885 del 18.1.2012, Rv. 252135; Cassazione penale sez. VI, 06/03/2019, n.20552).

Resta inteso che nel caso la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato riceva la rifusione delle spese in via transattiva dall'imputato, dovrà rinunciare espressamente alla liquidazione del compenso da parte dello Stato, concretandosi in caso contrario una duplicazione di pagamenti (dall'imputato e dallo Stato) che presenta caratteristiche di illecito quantomeno disciplinare.

Nell'ipotesi in cui ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia il solo imputato e non la parte civile, giurisprudenza consolidata afferma che *“l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato”* (vedi Cass. Sez. 5, n. 38271, 17/07/2008-07/10/2008, Rv. 242026, Cutone e altro; Cassazione penale sez. IV, 27/02/2019, n.25854).

Sul piano pratico, la Commissione ritiene di aderire a quanto statuito da Cass. sez. 6 n. 46537 del 8.11.2011, secondo cui *“il giudice del processo penale – che ben sa che la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato – quando condanna l'imputato anche al pagamento delle spese di difesa sostenute da tale parte, nel medesimo dispositivo deve provvedere all'indicazione dello Stato come creditore*

del pagamento a carico dell'imputato, quantificandolo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, e contestualmente provvedendo alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile, sempre ai sensi di tale norma".

In altre parole, il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà specificare detta condizione nella propria nota spese, che redigerà secondo i parametri in quest'ambito previsti. Nella nota chiederà sia la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di lite a favore dello Stato, sia che con autonomo decreto il Giudice disponga il pagamento della somma liquidata al patrono della parte civile. Il decreto di pagamento a favore del legale dovrà essere emesso tendenzialmente entro il tempo di deposito della motivazione.

Il Giudice, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di difesa della parte civile, dovrà dal canto suo e nel dispositivo indicare l'esatto importo e disporre il pagamento a favore dello Stato, liquidando quindi, con autonomo decreto, la medesima somma al difensore di parte civile nominativamente indicato.

La nota spese presentata all'esito della discussione nel merito dovrà dunque contenere espressa menzione che la stessa è redatta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 110 DPR n. 115/2002, con richiesta che in caso di condanna:

- a) l'imputato venga condannato al pagamento in favore dello Stato delle spese in quella sede determinate;
- b) che le stesse siano liquidate a favore del professionista che ha rappresentato la parte civile.

Ove non fosse presentata, al termine della discussione, la richiesta sub b) di liquidazione con autonomo decreto della somma al professionista, il difensore potrà solo richiederla tramite il portale SIAMM- LSG.

2.12. Nota spese dibattimentale della parte civile nel caso di processo con udienza preliminare.

Un aspetto che merita di essere approfondito e divulgato tra i difensori riguarda l'istanza di liquidazione delle spese spettanti alla parte civile (ammessa al beneficio) per la fase dibattimentale, laddove i reati prevedano l'udienza preliminare.

In tale situazione, infatti, sarebbe opportuno/necessario allegare all'istanza, oltre al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, **anche il decreto di pagamento emesso dal GUP all'esito dell'udienza preliminare** (sempre che sia stato già depositato e notificato), in modo che il Giudice dibattimentale possa condannare l'imputato al pagamento di tutte le spese sostenute per l'assistenza della parte civile.

2.13. Liquidazione forfetaria per imputati ammessi alla MAP.

Si concorda sulla necessità per il difensore di richiedere la liquidazione al termine del procedimento MAP e non già al momento dell'ammissione al beneficio.

Per la liquidazione si ritiene che tenuto conto della maggiore incidenza dell'attività del difensore, spesso gravosa, in relazione al parametro della fase introduttiva essa debba essere massimamente valorizzata dal Giudice.

Si ritiene altresì che debba essere liquidata la fase decisionale anche in caso di rinuncia all'udienza del difensore.

2.14. Liquidazione forfetaria per il giudizio direttissimo che si conclude con riti alternativi o MAP.

La liquidazione forfetaria per un processo per direttissima che si tramuta in rito abbreviato o applicazione della pena è concordata nella misura di € 820 per la fase

direttissima e € 520 per la convalida per un totale di € 1340 oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovuta.

Anche in ottica deflattiva, la liquidazione forfettaria per una direttissima con MAP è concordata nella misura di € 1600 oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovuta, già comprensiva della fase della convalida liquidata come sopra, tenuto conto anche della durata e della consistenza dell'attività difensiva che perdura sino alla sentenza estintiva che definisce la MAP.

3. QUESTIONI IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO

Principio generale che disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al difensore d'ufficio è quello secondo cui l'obbligo di retribuire il predetto difensore grava sul soggetto che si sia avvalso della sua opera (ai sensi dell'art. 369 bis, secondo comma lett. d) c.p.p. e dell'art. 103 D.P.R. n. 115/2002). Peraltro, l'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 prevede un intervento surrogatorio o anticipatorio dello Stato che, allo scopo di assicurare effettività al diritto di difesa, è inteso a garantire il pagamento del compenso e delle spese spettanti al difensore, da liquidare nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del citato D.P.R. (vale a dire nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato), risultando subordinato al preventivo esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale e, quindi, alla condizione che il difensore sia nell'impossibilità di ottenere il pagamento da parte del suo cliente/debitore (nello stesso senso l'art. 31 disp. att. c.p.p. stabilisce che l'attività del difensore di ufficio debba essere "in ogni caso" retribuita).

3.1. Attività giudiziale civile di recupero del credito professionale del difensore d'ufficio nella fase di cognizione e in quella esecutiva.

Il difensore d'ufficio che abbia concluso il suo intervento in sede penale o per la nomina di un difensore di fiducia o per esaurimento definitivo del mandato, potrà iniziare la procedura giudiziaria civilistica volta al tentativo di recupero del proprio credito professionale complessivamente maturato, giusto il disposto di cui all'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002.

Tale procedura, nella fase di cognizione, potrà essere introdotta o con l'instaurazione di un giudizio monitorio (senza limiti di valore del *petitum*) ovvero con un giudizio ordinario di cognizione (atto di citazione davanti all'ufficio del Giudice di Pace nei limiti di valore di competenza, ovvero atto di citazione ovvero ancora ricorso ex art. 702 bis c.p.c. davanti al Tribunale civile per le relative cause di competenza.

Con riferimento all'individuazione specifica delle azioni ritenute **sufficienti**, nella fase esecutiva civilistica, per ritenere integrato il requisito di cui all'art. 116 del T.U.S.G. e cioè *"la dimostrazione di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"* si ritiene che dopo l'avvenuta notifica del titolo esecutivo e del successivo atto di precetto, e decorso infruttuosamente il termine da quest'ultimo stabilito, sia opportuno che il difensore d'ufficio, nel termine di validità del precetto, attivi sia un tentativo di pignoramento mobiliare presso l'abitazione del debitore, sia la procedura prevista dall'art. 492 bis c.p.c. previa redazione di un'istanza e deposito telematico della medesima tramite PCT al Presidente del Tribunale onde ottenere l'autorizzazione ad interpellare le banche dati pubbliche.

Nello specifico si ritiene che, ottenuto il provvedimento autorizzativo presidenziale, il difensore debba inviare a mezzo PEC all'**Agenzia delle Entrate** ed all'**INPS** una

richiesta sulle informazioni rilevanti per l'individuazione di beni e crediti da sottoporre ad esecuzione forzata, ivi inclusi i rapporti intrattenuti con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, di cui l'assistito d'ufficio è titolare.

Alla richiesta all'Agenzia delle Entrate e INPS, dovrà essere allegata la copia dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c. ed il provvedimento di autorizzazione con attestazione di conformità nonché l'eventuale procura alle liti (qualora il difensore non agisca in proprio) firmata digitalmente.

Nell'ipotesi in cui il tentativo di pignoramento mobiliare risulti negativo e/o infruttuoso per carenza di beni, nonché l'Agenzia delle Entrate e l'INPS comunichino entrambe che non sussistono beni o crediti da sottoporre ad esecuzione forzata, si ritiene che sia stata fornita, da parte del difensore d'ufficio, la *"dimostrazione di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"*.

Si specifica che il tentativo negativo di pignoramento mobiliare sarà ritenuto sufficiente qualora dagli atti processuali non emergano elementi diversi, da cui ipotizzare l'esistenza di beni mobili di congruo valore utilmente pignorabili.

Nelle ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate e/o l'INPS certifichino l'esistenza di crediti del debitore (rapporti di lavoro, posizioni bancarie, pensioni pignorabili, altri crediti verso terzi), il difensore d'ufficio dovrà promuovere la procedura di pignoramento presso terzi.

Tale procedura dovrà essere portata alla fase di assegnazione solo qualora dalla comunicazione del terzo pignorato emerga l'esistenza di un credito o di eventuali altre utilità che rendano la prosecuzione della procedura non antieconomica.

Analogamente, il difensore dovrà procedere con la vendita all'asta ove, per le caratteristiche e per la natura dei beni pignorati, siano concrete le prospettive di realizzo.

Nelle altre ipotesi si ritiene che la procedura possa essere interrotta senza l'iscrizione a ruolo della causa ovvero senza la presentazione di una istanza di vendita dei beni pignorati, in quanto l'ulteriore prosecuzione del giudizio risulterebbe antieconomica, con aggravio di inutili costi a carico dell'Erario.

Sarà onere del difensore rappresentare al Giudice nella richiesta di liquidazione ex art. 116 T.U.S.G. le circostanze per cui l'attività di recupero deve ritenersi antieconomica.

3.2. Liquidazione dei compensi e delle spese sostenute dal difensore d'ufficio per la procedura di tentato recupero del credito professionale.

In relazione alle spese sostenute dal difensore di ufficio per la procedura di tentato recupero del credito professionale, la Commissione prende atto dell'esistenza di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che stabilisce come il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 115/2002, abbia diritto alla liquidazione dei compensi e degli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura, ancorché rimasta infruttuosa.

Secondo tale orientamento, anche confermato da recenti pronunce, la liquidazione si giustificerebbe *“per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato, ragion per cui risulterebbe iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente, fatto salvo il diritto di ripetizione ad opera dello Stato nei confronti di chi non è stato ammesso al gratuito patrocinio, ai sensi del secondo comma del citato*

art. 116 del D.P.R. n. 115/2002" (Cass. Sez. III, sent. del 10.07.2007, n. 37406; Cass. Sez. II, ordinanza del 10.9.2019 n. 22579; Cass. Sez. II, ordinanza del 28.10.2021 n. 40073).

Con riferimento alla quantificazione dei compensi sopra indicati, nell'ottica di ridurre il contenzioso, in un contesto giurisprudenziale oscillante in materia, la Commissione, pur conscia che la questione afferisce all'interpretazione della legge demandata a ciascun Giudice, propone di liquidare una somma fissa al difensore che, nella sua istanza ex art. 116 T.U.S.G., dichiara di aderire ai parametri del presente Protocollo, che si concorda nei seguenti importi:

- **Euro 650** oltre spese forfettarie, CPA, IVA se dovuta e spese documentate (individuate in costo iscrizione a ruolo della procedura ex art. 492 bis c.p.c. e costi per la consultazione delle banche dati presso gli Enti) per attività non esenti ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.p.p. nel caso di pignoramento mobiliare tentato con esito negativo ovvero nel caso di pignoramento infruttuoso a mente di quanto disposto nel paragrafo precedente, ovvero nelle ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate e l'INPS forniscano risposta negativa in ordine alla esistenza di beni utilmente pignorabili (in tutte quelle ipotesi in cui si appalesi come antieconomica la prosecuzione della procedura esecutiva);

- **Euro 900** oltre spese forfettarie, CPA, IVA se dovuta e spese documentate sopra elencate, qualora il difensore abbia proseguito nella attività esecutiva e per qualsiasi ragione non abbia ottenuto il soddisfacimento del proprio credito, esclusivamente nei casi in cui vi era *ex ante* una ragionevole previsione di possibile realizzo di quel credito a mente di quanto indicato nel paragrafo precedente.

Tali liquidazioni forfettizzate non saranno soggette alla riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, applicabile solo per gli onorari relativi all'attività di assistenza difensiva giudiziale svolta in sede penale.

Si ricorda che la procedura per il tentativo di recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti, è esente da bolli, imposte e spese (art. 32 disp. att. c.p.p.).

Per fruire della esenzione in relazione alle attività richieste all'ufficiale giudiziario, è necessario che il difensore si presenti allo "sportello esenti" e comunque indichi espressamente la propria richiesta di esenzione in relazione al recupero di crediti professionali quale difensore d'ufficio.

Ai fini che interessano, resta inteso che la liquidazione forfettaria in parola è subordinata alla condizione che il difensore dimostri, mediante produzione di idonea e completa documentazione, l'avvenuto esperimento con esito infruttuoso delle procedure di recupero del credito.

Resta altresì inteso che, al fine di evitare ingiustificati esborsi a carico dell'Esercizio, non si procederà alla suddetta liquidazione nelle ipotesi in cui l'esperimento di tali procedure sia stato promosso nonostante l'assistito si trovasse fin dall'inizio nelle condizioni per essere ritenuto soggetto irreperibile di fatto nei termini meglio precisati in seguito.

Qualora l'assistito risulti privo di codice fiscale (ad esempio, gli stranieri non regolari sul territorio nazionale), l'attività giudiziale volta al recupero del credito professionale del difensore d'ufficio non sarebbe esercitabile già dalla fase di cognizione, in quanto il codice fiscale della controparte è un elemento essenziale di qualsiasi domanda in sede civile.

La Commissione ritiene che in questi casi la liquidazione degli onorari e delle spese al difensore d'ufficio possa essere effettuata in base all'art. 117 del D.P.R. n. 115/2002 sulla base dei criteri previsti dal successivo paragrafo 2.3. qualora ne ricorrano i presupposti.

3.3. Liquidazione dei compensi e delle spese sostenute dal difensore d'ufficio dell'irreperibile di diritto o di fatto.

Per i casi di difesa d'ufficio svolta a favore di indagati, imputati o condannati irreperibili, il disposto di cui all'art. 117 d.P.R. n. 115/2002 introduce la necessità di un intervento surrogatorio ed anticipatorio dello Stato di carattere immediato, in quanto non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito (Cass., Sez. IV, sent. del 20.12.2007 n. 5773, rv. 239034).

Quanto alla **nozione di irreperibilità** di cui all'art. 117 del D.P.R. n. 115/2002, la Commissione ritiene di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione che equipara all'irreperibilità di diritto quella condizione di irreperibilità del patrocinato che afferisce ad una situazione **di fatto** coincidente con la sostanziale irrintracciabilità del soggetto: condizione che, pur indipendente da una pronuncia processuale, è tale da rendere vana qualunque procedura per il recupero del credito professionale (Cass., Sez. IV, sent. del 17.10.2007 n. 4153, rv. 238665; Cass., Sez. IV, sent. del 22.10.2008 n. 46392, in motivazione).

Con riguardo alla **irreperibilità dipendente da una formale dichiarazione** del Giudice, occorre anzitutto chiarire che non può ritenersi sussistente a carico del difensore - prima di richiedere il compenso con la procedura ex art. 117 D.P.R. n. 115/2002 - l'onere di esperire nuove ricerche dell'imputato allo scopo di fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile. Del resto, la previsione normativa secondo cui il successivo venir meno dello stato di irreperibilità legittima lo Stato a ripetere quanto anticipato, rende superfluo che si richieda al difensore l'esperimento della relativa procedura.

Resta salva l'ipotesi in cui il soggetto interessato, nonostante il formale provvedimento dell'A.G. e prima dell'attivazione del recupero del credito ex art. 117 TU 115 del 2002, sia divenuto successivamente reperibile e ciò risulti *ex actis* da concreti ed univoci elementi posti a disposizione del Giudice e, dunque, anche a conoscenza del difensore interessato alla liquidazione dei compensi (Cass., Sez. IV, sent. del 22.10.2008, n. 46392, rv. 242309). In tale caso, ovviamente, la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio è subordinata al fatto che quest'ultimo dimostri di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Quanto, invece, alla individuazione in concreto dei **criteri utili per identificare la situazione di irreperibilità di fatto**, la Commissione ritiene che al difensore incomba l'onere - laddove ragionevolmente esigibile - di esperire un minimo di ricerche volto al rintraccio dell'assistito.

Si ritiene che il difensore debba preliminarmente estrarre il certificato di residenza dell'assistito (l'anagrafe del Comune di Milano offre attualmente la possibilità di ottenerlo gratuitamente *on line* per l'intero territorio nazionale, previa autenticazione del richiedente e indicazione del codice fiscale della persona cercata) e, qualora egli sia censito, debba inviare all'indirizzo di residenza una raccomandata di messa in mora.

Nel caso in cui risulti dagli atti un domicilio stabile ed effettivo (con dichiarazione di domicilio o anche solo di fatto) diverso da quello anagrafico, la messa in mora dovrà essere tentata presso quest'ultimo.

In caso di mancato censimento anagrafico (anche semplicemente dichiarato dal difensore ove l'anagrafe *on line* non rilasci il relativo certificato) ovvero di esito negativo della notifica della messa in mora presso l'indirizzo risultante dagli atti, l'interessato verrà considerato irreperibile di fatto con applicazione della liquidazione ex art. 117 T.U.S.G..

Analogamente, nel caso in cui il soggetto abbia eletto domicilio presso il difensore, il soggetto si considera irreperibile di fatto qualora non venga rintracciato presso la residenza anagrafica.

Nel caso in cui il difensore domiciliatario sia diverso dal difensore d'ufficio, quest'ultimo dovrà produrre una dichiarazione del primo difensore che attesti di non avere più contatti con l'assistito.


Nel caso in cui lo stato di irreperibilità del soggetto si manifesti nelle more della procedura di recupero del credito professionale prevista dall'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, si considera inutilmente esperita la procedura per il recupero del credito con diritto alla liquidazione ex art. 116.

Nel caso di persona straniera extracomunitaria irregolarmente presente su territorio nazionale, è onere del difensore d'ufficio, al fine di considerare irreperibile di fatto il predetto soggetto, ricercare l'imputato richiedendo informazioni all'Ufficio Immigrazione della Questura.


La richiesta deve essere inoltrata al seguente indirizzo PEC:
dipps184.00PO@pecps.poliziadistato.it

Torino, 17 Febbraio 2023.

Il Presidente del Tribunale
di Torino



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Torino



**VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE E LA
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN REGIME DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO EX DM 55/14 COSI' COME MODIFICATO DAL DM 147/22**

Il presente VADEMECUM è un rapido compendio del Protocollo per l'ammissione e la liquidazione dei compensi relativi al Patrocinio a Spese dello Stato redatta dalla commissione mista Magistrati-Avvocati e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Ad esso si rimanda per ogni approfondimento.

1. SITUAZIONE ANAGRAFICA E DI FATTO

Ai fini dell'ammissione al beneficio è rilevante la situazione familiare **attuale ed effettiva**.

Qualora questa **non** corrisponda con quella risultante all'anagrafe, sarà necessario indicare sia la dimora abituale del soggetto istante **sia i componenti della "famiglia di fatto" con i relativi redditi**.

2. REDDITO ZERO

Il richiedente non potrà limitarsi ad indicare "reddito zero", ma **dovrà indicare, sinteticamente, i mezzi di sussistenza** (aiuti, erogazioni di amici, parenti o enti di assistenza), conformemente all'indirizzo della Suprema Corte (per la cui disamina si rimanda allo specifico punto del protocollo).

Il Giudice, **in caso di mancanza** della suddetta indicazione, potrà richiedere approfondimenti assegnando termine a mente dell'art. 79 ultimo comma TU 115/2002.

3. CERTIFICAZIONE CONSOLARE

La prova della **impossibilità** a presentare la documentazione consolare richiesta ai sensi dell'art. 79 comma 2 del TU 115/2002 (che abilita l'autocertificazione ai sensi dell'art. 94 dello stesso testo) é integrata dalla **documentazione della richiesta inoltrata all'autorità consolare** e dal decorso di un termine congruo per la risposta, possa essere individuato in quello di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Al proposito si segnala, ancora, che la mancata allegazione della certificazione consolare **non è causa d'inammissibilità** dell'istanza (cfr. art. 79 TU 115/2002, commi 1 e 2): il Giudice, laddove l'istanza non sia corredata dalla certificazione dell'autorità consolare ovvero dalla documentazione della relativa richiesta, non dichiarerà inammissibile l'istanza, ma **assegnerà un termine** entro il quale il soggetto istante dovrà provvedere all'integrazione

della documentazione nei termini anzidetti, ovvero a segnalare per iscritto il silenzio serbato dall'Autorità Consolare sino al termine assegnato;

4. LE FASI

La liquidazione deve essere effettuata tenendo conto della attività prestata dal difensore in relazione a **quattro fasi** individuate dal legislatore (Studio, Introduttiva, Istruttoria, Decisionale) "raggruppando" all'interno di ogni fase tutte le attività che ad essa possono essere ricondotte

Si allega, a tal riguardo, **prospetto sinottico** che contiene un'elencazione delle attività riferite alle diverse fasi, predisposto sulla base delle esemplificazioni contenute nell'art. 12 del D.M. 55/14.

5. ATTIVITA' DI FRONTE AL TL

Per la fase di impugnazione cautelare deve essere utilizzata **apposita tabella** prevista dal DM 55/14 (sotto il nome "cautelari personali" e "cautelari reali") e la relativa richiesta deve essere inserita nell'**unica istanza** relativa al merito, presentata al **giudice del procedimento principale**.

6. ATTIVITA' NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Per quanto riguarda la voce "Indagini Preliminari" contenuta nella tabella 15 del DM 55/14, essa può essere liquidata nel momento in cui durante le Indagini Preliminari (compresa la parte successiva alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.) il difensore abbia concretamente svolto attività per la quale sia stato richiesto il suo intervento (es.: esame e studio degli atti, interrogatorio, memorie, querela, istanze) e che non siano ricomprese nelle altre fasi previste dal DM 55/14 (Indagini difensive, cautelari personali e reali e fase GIP/GUP).

Tale fase verrà quantificata separatamente dalle successive e liquidata dal GUP in sede di Udienza Preliminare e, in mancanza, dal Giudice di primo grado, unitamente alla liquidazione della fase di competenza.

Il difensore nell'istanza, premettendo di non aver già presentato analoga istanza avanti al GIP, dovrà quindi inserire la **tabella per le indagini preliminari** nonché una ulteriore tabella per il dibattimento.

Si ricorda l'importanza di produrre le copie degli atti riguardanti l'attività difensiva svolta nel corso delle Indagini preliminari se non già a disposizione del Giudice.

7. VOCE "CONVALIDA DELL'ARRESTO O DEL FERMO"

Allo stesso modo la voce, introdotta ex novo dal DM 147/22 che ha novellato la tabella del DM 55/14, inerente l'attività difensiva prestata nell'eventuale sub-procedimento di convalida del fermo o dell'arresto dovrà essere "sezionata" in

attività di studio, istruttoria (interrogatorio, sia si risponda sia ci si avvalga) e decisionale.

8. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

L'importo da liquidare dovrà essere **proporzionato** alla durata e alla complessità dell'attività difensiva svolta in relazione ad ogni fase come sopra determinata.

A tale fine, è stato predisposto un modello con cinque scaglioni progressivi da utilizzare per l'orientamento nella liquidazione degli importi.

Si precisa che tali indicazioni **tengono già conto della riduzione di un terzo** per il patrocinio a spese dello stato ex art. 106 bis del TU 115/02.

La commissione ritiene che, a seguito della modifica dell'art. 12 co. 1 DM 55/14 ad opera del DM 37/18, i minimi indicati **non siano derogabili**.

Al contrario, in casi di particolari complessità, è possibile per il giudice liquidare compensi superiori a quelli indicati come massimi.

9. LE INDAGINI DIFENSIVE

Qualora il difensore abbia svolto indagini difensive i relativi compensi, quantificati separatamente dalle altre fasi, verranno liquidati dal Giudice della fase in cui sono state svolte ovvero, in mancanza, dal Giudice di merito.

10. LIQUIDAZIONI STANDARD

In relazione al **procedimento con rito direttissimo** definito con rito alternativo (abbreviato o applicazione di pena concordata) è stato concordato un importo standard di liquidazione, pari ad euro 820,00 per la vera e propria fase direttissima e € 520 per la convalida per un totale di € 1340 oltre TF, CPA e IVA, oltre naturalmente il 15% per spese generali e oneri di legge.

Anche in ottica deflattiva, la liquidazione forfetaria per una direttissima con MAP è concordato nella misura di € 1600 oltre TF CPA e IVA, già comprensiva della fase della convalida liquidata come sopra, tenuto conto anche della durata e della consistenza dell'attività difensiva che perdura sino alla sentenza estintiva che definisce la MAP.

11. PARTE CIVILE

La nota spese presentata dalla **parte civile** all'esito della discussione nel merito dovrà contenere **espresa menzione dell'ammissione dell'assistito al PSS e quindi che la stessa è redatta ai fini e per gli effetti di cui all'art. 110 DPR n. 115/2002**, con richiesta che in caso di condanna:

- a) l'imputato venga condannato al pagamento in favore dello Stato delle spese in quella sede determinate;

b) che le stesse siano, con autonomo decreto, liquidate a favore del professionista che ha rappresentato la parte civile.

Ove non fosse presentata, al termine della discussione, la richiesta sub b) di liquidazione con autonomo decreto della somma al professionista, il difensore potrà solo richiederla tramite il portale SIAMM (ora PSG).

12. PARAMETRI NEL TEMPO

Sulla base di quanto sancito da Cass. Sez. Un. Civ. 17406/12, che i parametri per i compensi hanno valore retroattivo e pertanto qualora il processo si concluda **nella vigenza dei nuovi parametri**, gli stessi verranno applicati anche per le attività svolte prima dell'entrata in vigore degli stessi.

Ai fini di individuare il parametro da applicare per la liquidazione, ai sensi dell'art. 83 T.U. 115/2002, anche con riferimento ai nuovi parametri previsti dal DM 147/22, **entrato in vigore il 23.10.2022**, si ha riguardo alla data del dispositivo di sentenza o deposito dell'ordinanza.

13. SPESE FORFETARIE

Sulla base di consolidata Giurisprudenza di legittimità, si ritiene che le spese generali forfetarie ex art. 2 DM 55/14 debbano essere necessariamente riconosciute **anche in assenza** di specifica richiesta e che esse debbano essere quantificate nella misura del 15% prevista dalla legge.

14. MODULISTICA

Si allegano i moduli relativi alle richieste di ammissione, alle richieste di liquidazione e ai provvedimenti di liquidazione del beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato predisposti dalla Commissione mista Magistrati/Avvocati.

ALLEGATI

1. Tariffe forensi 2022 materia penale (in vigore dal 23 ottobre 2022)
2. Tavola sinottica con la descrizione delle attività ex art. 12 co. 3 DM 55/14;

Modelli richieste di liquidazione

3. Modello istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato
4. Modello di richiesta di liquidazione dei compensi - Tribunale Monocratico
5. Modello di richiesta di liquidazione dei compensi – Tribunale Collegiale
6. Modello di richiesta di liquidazione dei compensi - Tribunale GIP/GUP
7. Modello di richiesta di liquidazione dei compensi – Rito direttissimo
8. Modello di richiesta di liquidazione dei compensi – Parte Civile

Modelli decreti di liquidazione

9. Modello decreto di liquidazione dei compensi G.I.P./G.U.P.
10. Modello decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale in composizione collegiale;
11. Modello decreto di liquidazione dei compensi del Tribunale in composizione monocratica (sia per imputato sia per P.C.).
12. Modello decreto di liquidazione dei compensi standard per il procedimento con rito direttissimo
13. Schema dispositivo relativo a parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato

ALLEGATO 1:

TARIFFE FORENSI 2022 MATERIA PENALE (in vigore dal 23 ottobre 2022)

TARIFFE FORENSI 2022 MATERIA PENALE

In vigore dal 23 ottobre 2022

IMPORTI GIA' DECURTATI DI UN TERZO

INDAGINI PRELIMINARI

FASI	MIN	MEDIO/ MIN	PARAME TRO	MEDIO/ MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	283,67	425,50	567,33	709,17	851	
introduttiva	220,67	331	441,33	551,67	662	
istruttoria	346,67	520	693,33	866,67	1040	
decisionale	409,67	614,5	819,33	1024,17	1229	
TOTALE	1260,68	1891	2521,32	3151,68	3782	€

INDAGINI DIFENSIVE

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAME TRO	MEDIO/ MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	283,67	425,50	567,33	709,17	851	
istruttoria	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
TOTALE	756,34	1134,50	1512,66	1890,84	2269	€

Ai sensi dell'articolo 12 comma 3 bis DM 147/22, quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti, può essere applicato un ulteriore aumento del 20%

CONVALIDA DELL'ARRESTO

FASI	MIN	MEDIO/ MIN	PARAME TRO	MEDIO/ MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	126	189	252	315	378	
istruttoria	157,67	236,50	315,33	394,17	473	
decisionale	236,33	354,50	472,67	590,84	709	
TOTALE	520	780	1040	1300,01	1560	€

MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAMETRO	MEDIO/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	126	189	252	315	378	
introduttiva	409,67	614,50	819,33	1024,17	1229	
decisionale	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
TOTALE	1008,34	1512,50	2016,66	2520,84	3025	€

GIP E GUP

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAMETRO	MEDIO/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	283,66	425,50	567,33	709,17	851	
introduttiva	252	378	504	630	756	
istruttoria	346,67	520	693,33	866,67	1040	
decisionale	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
TOTALE	1355	2032,5	2710	3387,5	4065	€

TRIBUNALE MONOCRATICO

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAMETRO	MEDIO/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	157,67	236,50	315,33	394,17	473	
introduttiva	189	283,50	378	472,50	567	
istruttoria	378	567	756	945	1134	
decisionale	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
TOTALE	1197,34	1796	2394,66	2993,34	3592	€

TRIBUNALE COLLEGIALE

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAMETRO	MEDIO/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	157,67	236,50	315,33	394,17	473	
introduttiva	252	378	504	630	756	
istruttoria	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
decisionale	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
TOTALE	1355,01	2032,50	2709,99	3387,51	4065	€

ALLEGATO 2: TAVOLA SINOTTICA ATTIVITA'

FASI	ATTIVITA' ESEMPLIFICATIVE EX ART. 12 CO. 3 DM 55/14
Studio	<p>ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento anteriore alla fase introduttiva;</p>
Introduttiva	<p>gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;</p>
Istruttoria	<p>le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;</p>
Decisionale	<p>le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica</p>

ALLEGATO 3:

MODELLO DI ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ILL.MO TRIBUNALE DI TORINO

Proc. pen. n. R.G. n.r.

Indagato/Imputato/persona offesa:

Titolo di reato

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il sottoscritto,

nato a, il, residente in, via, n. ..., di fatto abitante in, via, n. C.F....., in relazione al procedimento/processo penale indicato in epigrafe chiede di essere ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato così come previsto dal T.U. 115/02 e successive modifiche

Consapevole della responsabilità penale che assume con la seguente autocertificazione ai sensi degli artt. 95 DPR 115/02 (pena da uno a cinque anni di reclusione) e 483 c.p. richiamato dall'art. 76 DPR 445/00 (reclusione fino a due anni)

Dichiara

Che, per quanto a propria conoscenza, il sottoscritto non è stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 76 co. 4 DPR 155/02

Autocertifica la seguente situazione familiare e reddituale:

A) Famiglia Anagrafica (art. 79 co. 1 lett. b DPR 115/02)

- **Richiedente**, Luogo di residenza anagrafica:, nato a il, C.F:, reddito percepito in Italia dal sottoscritto nell'anno cui si riferisce l'ultima di dichiarazione dei redditi €.....;

- Familiare, nato a il, C.F: ;
reddito percepito in Italia nell'anno cui si riferisce l'ultima di
dichiarazione dei redditi €.....;
- Familiare, nato a il, C.F:;
reddito percepito in Italia nell'anno cui si riferisce l'ultima di
dichiarazione dei redditi €.....;
- Familiare, nato a il, C.F:;
reddito percepito in Italia nell'anno cui si riferisce l'ultima di
dichiarazione dei redditi €.....;

- Che il reddito complessivo percepito dal proprio nucleo familiare convivente
nell'anno cui si riferisce l'ultima dichiarazione dei redditi è di €
.....;
- Che il reddito percepito nel paese d'origine UE nell'anno cui si
riferisce l'ultima dichiarazione dei redditi è di €
- Che il reddito percepito nel paese d'origine extra UE nell'anno cui si riferisce
l'ultima dichiarazione dei redditi è di € (ai sensi dell'art. 94 co. 2
DPR 115/02 in caso di impossibilità a produrre certificazione dell'Autorità
consolare competente inerente ai redditi prodotti all'estero di cui all'art. 79 co.
2 DPR 115/02);
- Che al momento della domanda non sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della concessione del richiesto beneficio

B) Se la situazione familiare di fatto NON coincide con quella anagrafica, ai sensi dell'art. 76 co. 2 DPR 115/02, autocertifica altresì la composizione del nucleo familiare di fatto:

- **Richiedente**, luogo di abitazione di fatto, nato a il
....., C.F:, reddito percepito in Italia dal
sottoscritto nell'anno cui si riferisce l'ultima di dichiarazione dei redditi
€.....;
- Familiare, nato a il, C.F:,
reddito percepito in Italia nell'anno cui si riferisce l'ultima di
dichiarazione dei redditi €.....;
- Familiare, nato a il, C.F:;
reddito percepito in Italia nell'anno cui si riferisce l'ultima di
dichiarazione dei redditi €.....

NOTE SULLA SITUAZIONE FAMILIARE DI FATTO:

.....
.....

Si impegna

A comunicare, entro i termini stabiliti dall'art. 79 co. 1 lett. d) del T.U. 115/02, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini della concessione del richiesto beneficio.

In quanto cittadino extracomunitario a produrre entro il termine che il giudice vorrà concedere la certificazione dell'autorità consolare di cui all'art. 79 del T.U. 115\02.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano effettuate presso lo studio dell'avv. in, escludendo espressamente che tali comunicazioni valgano ai sensi dell'art. 161 c.p.p..

Si segnala che il sottoscritto, con atto a parte, ha nominato, previa revoca di ogni precedente mandato l'avv. del Foro di

Con osservanza.

ALTRE EVENTUALI NOTE:

.....
.....
.....
.....
.....

.....(firma).....

La firma è autentica

(il difensore)

Torino,

ALLEGATO 4:

MODELLO RICHIESTA LIQUIDAZIONE TRIBUNALE MONOCRATICO

ILL.MO TRIBUNALE DI TORINO COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione:

Proc. pen. n. R.G.n.r.

Proc. pen. n. RG. G.I.P.

Proc. Pen.n. Mod 27

P.M. Dott.

Giudice:

L'avvocato sottoscritto, difensore di....., imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dal nel procedimento penale n. R.G. n.r., n. R.G..... , giusto provvedimento di ammissione del, che si allega alla presente, formula istanza di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti allo scrivente difensore secondo la seguente nota:

TRIBUNALE MONOCRATICO

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAMETRO	MEDIO/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
Studio	157,67	236,50	315,33	394,17	473	
introduttiva	189	283,50	378	472,50	567	
Istruttoria	378	567	756	945	1134	
Decisionale	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
TOTALE	1197,34	1796	2394,66	2993,34	3592	€

(EVENTUALE) CONVALIDA DELL'ARRESTO

(INSERIRE LA RELATIVA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO 1)

(EVENTUALE) SUBPROCEDIMENTO CAUTELARE AVANTI AL TRIBUNALE DEL RIESAME

(INSERIRE LA RELATIVA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO 1)

(EVENTUALE) INDAGINI PRELIMINARI

(INSERIRE LA RELATIVA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO 1)

(EVENTUALE) INDAGINI DIFENSIVE

(INSERIRE LA RELATIVA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO 1)

1) Fase studio.

Attività svolta :.....

2) Fase introduttiva.

Attività svolta :.....

3) Fase istruttoria.

Attività svolta :.....

4) Fase decisoria.

Attività svolta :.....

Spese documentate:

RIEPILOGO

Procedimento monocratico	
(Eventuale) convalida dell'arresto	
(Eventuale) subprocedimento riesame	
(Eventuale) indagini preliminari	
(Eventuale) indagini difensive	
Totale	

TOTALE = euro Oltre T.F. per spese Generali ex art. 2 DM 55/14 (15%), C.P.A. (4%), IVA (22%) se dovuta.

Con osservanza

Torino,

Avv.....

ALLEGATO 5:

MODELLO RICHIESTA LIQUIDAZIONE TRIBUNALE COLLEGALE

ILL.MO TRIBUNALE DI TORINO COMPOSIZIONE COLLEGALE

Sezione:

Proc. pen. n. R.G.n.r.

Proc. pen. n. RG. G.I.P.

Proc. Pen.n. Mod 27

P.M. Dott.

L'avvocato sottoscritto, difensore di....., imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dal nel procedimento penale n. R.G. n.r., n. R.G..... , giusto provvedimento di ammissione del, che si allega alla presente, formula istanza di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti allo scrivente difensore secondo la seguente nota:

TRIBUNALE COLLEGALE

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAMETRO	MEDIO/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	157,67	236,50	315,33	394,17	473	
introduttiva	252	378	504	630	756	
istruttoria	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
decisionale	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
TOTALE	1355,01	2032,50	2709,99	3387,51	4065	€

1) Fase studio.

Attività svolta :.....

2) Fase introduttiva.

Attività svolta :.....

3) Fase istruttoria.

Attività svolta :.....

4) Fase decisoria.

Attività svolta :.....

Spese documentate:

**TOTALE = euro Oltre T.F. per spese Generali ex art. 2 DM
55/14 (15%), C.P.A. (4%), IVA (22%) se dovuta.**

Con osservanza

Torino,

Avv.....

ALLEGATO 6:

MODELLO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SEZIONE GIP/GUP

ILL.MO TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE DEI GIUDICI DELLE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Proc. pen. n. R.G.n.r.

Proc. pen. n. RG. G.I.P.

Proc. Pen.n. Mod 27

P.M. Dott.

Giudice:

L'avvocato sottoscritto, difensore di....., imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con decorrenza dal nel procedimento penale n. R.G. n.r., n. R.G..... , giusto provvedimento di ammissione del, che si allega alla presente, formula istanza di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti allo scrivente difensore secondo la seguente nota:

GIP/GUP

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAMETRO	MEDIO/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	283,66	425,50	567,33	709,17	851	
introduttiva	252	378	504	630	756	
istruttoria	346,67	520	693,33	866,67	1040	
decisionale	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
TOTALE	1355	2032,5	2710	3387,5	4065	€

(EVENTUALE) CONVALIDA DELL'ARRESTO

(INSERIRE LA RELATIVA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO 1)

(EVENTUALE) SUBPROCEDIMENTO CAUTELARE AVANTI AL TRIBUNALE DEL RIESAME

(INSERIRE LA RELATIVA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO 1)

(EVENTUALE) INDAGINI PRELIMINARI

(INSERIRE LA RELATIVA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO 1)

(EVENTUALE) INDAGINI DIFENSIVE

(INSERIRE LA RELATIVA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO 1)

1) Fase studio.

Attività svolta :.....

2) Fase introduttiva.

Attività svolta :.....

3) Fase istruttoria.

Attività svolta :.....

4) Fase decisoria.

Attività svolta :.....

Spese documentate:

RIEPILOGO

Fase GIP/GUP	
(Eventuale) convalida dell'arresto	
(Eventuale) subprocedimento riesame	
(Eventuale) indagini preliminari	
(Eventuale) indagini difensive	
Totale	

TOTALE = euro Oltre T.F. per spese Generali ex art. 2 DM 55/14 (15%), C.P.A. (4%), IVA (22%) se dovuta.

Con osservanza

Torino,

Avv.....

ALLEGATO 7:

MODELLO RICHIESTA LIQUIDAZIONE PROCESSO PER DIRETTISSIMA

AL TRIBUNALE DI TORINO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

PROCESSO DIRETTISSIMO

Proc, pen. n. R.G.n.r.

Proc. Pen.n. Mod 27

P.M. Dott.

L'avvocato sottoscritto difensore di....., imputato nel processo penale indicato in epigrafe, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal giusto provvedimento di ammissione del che si allega alla presente, sulla base del protocollo redatto dalla Commissione mista Magistrati-Avvocati, formula istanza di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti allo scrivente difensore nella misura di € 820 per la fase direttissima e € 520 per la convalida per un totale di € **1340 oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovuta, oltre 15% per spese Generali e oneri di legge (4% c.p.a. e 22% i.v.a).**

Se il procedimento si è concluso con MAP, € 1600 oltre spese forfettarie, CPA e IVA se dovuta (da richiedersi al momento del provvedimento decisorio della procedura MAP)

Con osservanza.

Torino,

Avv.

ALLEGATO 8:

MODELLO RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA PARTE CIVILE:

ILL.MO TRIBUNALE DI TORINO

Sezione penale

Proc. Pen. n. R.G. n.r.

Proc. Pen. n. Trib.

Proc. Pen. n. Mod. 27

Imputato:.....

Parte civile:

Giudice:

L'avvocato sottoscritto, difensore di....., **parte civile costituita ammessa al patrocinio a spese dello Stato**, con decorrenza dal nel procedimento penale n. R.G. n.r., n. R.G..... , giusto provvedimento di ammissione del, che si allega alla presente, chiede che l'imputato:

- venga condannato alla refusione delle spese di assistenza e rappresentanza della parte civile in favore dello Stato come da seguente nota;
- che con autonomo decreto il Giudice voglia disporre il pagamento della somma come sopra liquidata in favore dello scrivente difensore di parte civile;

GIP/GUP

(INSERIRE LA RELATIVA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO 1)

TRIBUNALE MONOCRATICO

(INSERIRE LA RELATIVA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO 1)

TRIBUNALE COLLEGIALE

(INSERIRE LA RELATIVA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO 1)

Si rammenta, in caso di procedimento proveniente da Udienza Preliminare, di allegare altresì il decreto di pagamento emesso dal GUP in favore della parte civile in tale fase, affinché il Giudice possa condannare l'imputato al pagamento anche di tali spese in favore dello Stato.

1) Fase studio.

Attività svolta :.....

2) Fase introduttiva.

Attività svolta :.....

3) Fase istruttoria.

Attività svolta :.....

4) Fase decisoria.

Attività svolta :.....

Spese documentate:

TOTALE = euro Oltre T.F. per spese Generali ex art. 2 DM 55/14 (15%), C.P.A. (4%), IVA (22%) se dovuta.

Con osservanza

Torino,

Avv.....

ALLEGATO 9

MODELLO DECRETO LIQUIDAZIONE GIP/GUP



TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. _____ R.G.N.R.
N. _____ R.G. GIP.
N. _____ Gr.patr.

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI
PROFESSIONALI
D.P.R. 30.5.2002 n. 115

il giudice letta l'istanza dell'avv. _____,
difensore dell'imputato _____
nel procedimento a margine indicato, di liquidazione dei compensi dovuti, a norma del
D.M. 55/14 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012 n. 247)

visto il D.P.R. n. 115/2002;

rilevato

- che l'imputato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del _____, in seguito ad istanza presentata il _____;
 - che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del procedimento dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
 - che non consta a questo giudice che sia intervenuto provvedimento di revoca di ammissione al beneficio;
 - che, a norma dell'art.106 bis TU 115/02, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo;
- che, a norma dell'art. 2 co. 2 del DM 55/14 oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione,

fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso di spese per trasferta;

- che per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta;

- che, a norma dell'art. 12 co. 2 del DM 55/14 quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti;

- che, a norma dell'art. 4 comma 7 DM 55/14, costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli;

ri tenuto

• che, poiché l'art. 12 co. 3 del DM 55/14 regola la liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale penale "per fasi" (distinguendo fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), ai fini della liquidazione si debba collocare nelle diverse "fasi" ogni attività ad esse riconducibile, anche se essa sia effettuata in diversi (e successivi) momenti dello sviluppo del procedimento e del processo. La valutazione dell'importo terrà conto della consistenza e della complessità dell'attività riconducibile ad ogni "fase";

co n s i d e r a t o

che il procedimento in epigrafe presenta caratteristiche che consentono di qualificarlo di _____

complessità in considerazione della contestazione e del tempo complessivamente impiegato nella trattazione processuale.

visti gli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e gli artt. 1 ss. D.M. 10 marzo 2014 n. 55 rilevato che possono essere liquidati i seguenti importi

Fase GIP / GUP

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAMETRO	MEDIO/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	283,66	425,50	567,33	709,17	851	
introduttiva	252	378	504	630	756	
istruttoria	346,67	520	693,33	866,67	1040	
decisionale	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
TOTALE	1355	2032,5	2710	3387,5	4065	€

con esclusivo riferimento alla fase di impugnazione davanti al Tribunale del Riesame (ora fase cautelare personale e reale)

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAMETRO	MEDIO/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	126	189	252	315	378	
introduttiva	409,67	614,50	819,33	1024,17	1229	
decisionale	472,67	709	945,33	1181,67	1418	
TOTALE	1008,34	1512,50	2016,66	2520,84	3025	€

con esclusivo riferimento alla fase di CONVALIDA DELL'ARRESTO

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAMETRO	MEDIO/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	126	189	252	315	378	
istruttoria	157,67	236,50	315,33	394,17	473	
decisionale	236,33	354,50	472,67	590,84	709	
TOTALE	520	780	1040	1300,01	1560	€

Fase INDAGINI PRELIMINARI

FASI	MIN	MEDIO/MIN	PARAMETRO	MEDIO/MAX	MAX	CASO DI SPECIE
studio	283,67	425,50	567,33	709,17	851	
introduttiva	220,67	331	441,33	551,67	662	
istruttoria	346,67	520	693,33	866,67	1040	
decisionale	409,67	614,5	819,33	1024,17	1229	
TOTALE	1260,68	1891	2521,32	3151,68	3782	€

liquida

al richiedente avv. _____, per l'attività difensiva prestata, la complessiva somma di Euro _____ per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, 4% c.p.a. e 22% i.v.a. e la somma di euro _____ relativa alle spese documentate.

manda

alla Cancelleria per la comunicazione ex art. 82 co. 3 T.U.S.G. del presente decreto di liquidazione al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed al difensore.

Torino, _____

IL GIUDICE

ALLEGATO 10

MODELLO DECRETO LIQUIDAZIONE TRIBUNALE COLLEGALE



n. ____/____ R.G. notizie di reato

n. ____/____ R.G. Trib.

n. ____/____ R.G. mod. 27

DECRETO di LIQUIDAZIONE della PARCELLA del DIFENSORE di PERSONA AMMESSA al PATROCINIO a SPESE dello STATO

(art. 82 D.P.R. 115/2002)

IL TRIBUNALE di TORINO
SEZIONE _____

in composizione collegiale, in persona dei giudici:

Dott. _____

PRESIDENTE

Dott. _____

GIUDICE

Dott. _____

GIUDICE

- letta l'istanza di liquidazione dei compensi, presentata dall'Avv.
_____ del Foro di _____,

difensore dell'imputato _____,

nel procedimento a margine indicato;

OPPURE

Della P.C. _____,

nel procedimento a carico dell'imputato _____;

- visto il D.P.R. n. 115/2002;

rilevato

- che l'imputato/la P.C. è stato/a ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato, a far data dal _____;

- che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del procedimento dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;

- che non consta a questo giudice che sia intervenuto provvedimento di revoca di ammissione al beneficio;

ritenuto

- che, al caso di specie, come espressamente chiarito dalla sentenza n. 17406/12 pronunciata dalla Cassazione Civile Sezioni Unite in data 25 settembre 2012, occorra

applicare, ai fini della liquidazione, le tariffe/i parametri vigenti al momento di esaurimento della prestazione professionale, ossia alla data del _____, momento della pronuncia della sentenza di I a carico del sopra menzionato imputato e data di conclusione della fase nella quale il difensore ha prestato l'attività;

- che debbano applicarsi - di conseguenza - i nuovi parametri indicati nel D.M. 13.08.2022 n. 147, pubblicato nella G.U. del 8.10.2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022;

c o n s i d e r a t o

- come il procedimento in epigrafe presenti caratteristiche che consentano di qualificarlo come di _____ complessità, in considerazione della contestazione (_____) e del tempo complessivamente impiegato nella trattazione processuale (_____);

Visti gli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30.5.2002 n. 115;

Rilevato che, di conseguenza, possono essere liquidati i seguenti importi (già comprensivi della riduzione di cui all'art. 106 *bis* cit.);

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO di SPECIE
STUDIO	157,67	236,50	315,33	394,17	473	
INTRODUTTIVA	252	378	504	630	756	
ISTRUTTORIA	472,67	709	945,33	1.181,67	1.418	
DECISORIA	472,67	709	945,33	1.181,67	1.418	
TOTALE						
Con aumento del 30% per n. _____ altre parti pari ad € _____						

L I Q U I D A

al richiedente Avv. _____
per l'attività difensiva prestata, la complessiva somma di _____ per compensi professionali, oltre C.P.A., I.V.A e spese generali nella misura del 15%.

M A N D A

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto di liquidazione al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Torino, li _____

Il Presidente

Il Giudice estensore

ALLEGATO 11

MODELLO DECRETO DI LIQUIDAZIONE TRIBUNALE MONOCRATICO (SIA PER IMPUTATI SIA PER P.C)



n. ____/____ R.G. notizie di reato
n. ____/____ R.G. Trib.
n. ____/____ R.G. mod. 27

DECRETO di LIQUIDAZIONE della PARCELLA del DIFENSORE di PERSONA AMMESSA al PATROCINIO a SPESE dello STATO (art. 82 D.P.R. 115/2002)

IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE _____

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. _____:

- letta l'istanza di liquidazione dei compensi, presentata dall'Avv. _____ del Foro di _____, difensore dell'imputato _____, nel procedimento a margine indicato;

OPPURE
della P.C. _____, nel procedimento a carico di _____;

- visto il D.P.R. n. 115/2002;

rilevato

- che l'imputato/la P.C. è stato/a ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato, a far data dal _____;

- che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del procedimento dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;

- che non consta a questo giudice che sia intervenuto provvedimento di revoca di ammissione al beneficio;

ritenuto

- che, al caso di specie, come espressamente chiarito dalla sentenza n. 17406/12 pronunciata dalla Cassazione Civile Sezioni Unite in data 25 settembre 2012, occorra applicare, ai fini della

liquidazione, le tariffe/i parametri vigenti al momento di esaurimento della prestazione professionale, ossia alla data del _____, momento della pronuncia della sentenza di I a carico del sopra menzionato imputato e data di conclusione della fase nella quale il difensore ha prestato l'attività;

- che debbano applicarsi - di conseguenza - **i nuovi parametri indicati nel D.M. 13.08.2022 n. 147, pubblicato nella G.U. del 8.10.2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022;**

considerato

- come il procedimento in epigrafe presenti caratteristiche che consentano di qualificarlo come di _____ complessità, in considerazione della contestazione (_____) e del tempo complessivamente impiegato nella trattazione processuale (_____);

Visti gli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30.5.2002 n. 115;

Rilevato che, di conseguenza, possono essere liquidati i seguenti importi (già comprensivi della riduzione di cui all'art. 106 bis cit.);

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO di SPECIE
STUDIO	157,67	236,50	315,33	394,17	473	
INTRODUTTIVA	189	283,50	378	472,50	567	
ISTRUTTORIA	378	567	756	945	1.134	
DECISORIA	472,67	709	945,33	1.181,67	1.418	
TOTALE						
Con aumento del 30% per n. _____ altre parti di € _____						

LIQUIDA

al richiedente **Avv.** _____ per l'attività difensiva prestata, la complessiva somma di _____ per compensi professionali, oltre C.P.A., I.V.A e spese generali nella misura del 15%.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto di liquidazione al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Torino, li _____

Il Giudice

ALLEGATO 12

MODELLO DECRETO DI LIQUIDAZIONE STANDARD PER RITO DIRETTISSIMO



n. ____ / ____ R.G. notizie di reato
n. ____ / ____ R.G. Trib.
n. ____ / ____ R.G. mod. 27

DECRETO di LIQUIDAZIONE della PARCELLA del DIFENSORE di PERSONA AMMESSA al PATROCINIO a SPESE dello STATO (art. 82 D.P.R. 115/2002)

IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE _____

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. _____;

- letta l'istanza di liquidazione dei compensi, presentata dall'Avv. _____ del Foro di _____, nel difensore dell'imputato _____, nel procedimento a margine indicato;

- visto il D.P.R. n. 115/2002;

rilevato

- che l'imputato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a far data dal _____;
- che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del procedimento dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
- che non consta a questo giudice che sia intervenuto provvedimento di revoca di ammissione al beneficio;

ritenuto

- che, al caso di specie, come espressamente chiarito dalla sentenza n. 17406/12 pronunciata dalla Cassazione Civile Sezioni Unite in data 25 settembre 2012, occorra applicare, ai fini della liquidazione, le tariffe/i parametri vigenti al momento di esaurimento della prestazione professionale, ossia alla data del _____, momento della pronuncia della sentenza di I (a seguito di giudizio abbreviato non condizionato o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.) a carico del sopra menzionato imputato e data di conclusione della fase nella quale il difensore ha prestato l'attività;

- che debbano applicarsi - di conseguenza - i nuovi parametri indicati nel D.M. 13.08.2022 n. 147, pubblicato nella G.U. del 8.10.2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022;

c o n s i d e r a t o

- che, con riferimento ai processi per direttissima conclusi con abbreviato o patteggiamento, ai sensi del **nuovo Protocollo d'Intesa redatto dalla Commissione Mista (di Torino) per le questioni inerenti al patrocinio a spese dello Stato, il compenso va liquidato nella misura standard - aggiornata a seguito del D.M. 13.08.2022 n. 147 e comprensiva nella nuova voce "convalida" (che prevede anche la liquidazione della "fase istruttoria", ivi dovendosi ricomprendere l'interrogatorio dell'arrestato, secondo Cass. Pen. Sez. Un. 10728/2022, avente natura "mista, non solo di garanzia, ma anche istruttoria")** - così calcolata:

CONVALIDA

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO di SPECIE
STUDIO	126	189	252	315	378	126
INTRODUTTIVA						
ISTRUTTORIA	157,67	236,50	315,33	394,17	473	157,67
DECISORIA	236,33	354,50	472,67	590,84	709	236,33
TOTALE						520

GIUDIZIO

FASE	MIN.	MED/MIN	MEDIO	MED/MAX	MAX	CASO di SPECIE
STUDIO	157,67	236,50	315,33	394,17	473	158
INTRODUTTIVA	189	283,50	378	472,50	567	189
ISTRUTTORIA	378	567	756	945	1.134	
DECISORIA	472,67	709	945,33	1.181,67	1.418	473
TOTALE						820

- che tale importo, complessivamente pari ad € 1.340,00 (e già comprensivo della riduzione di cui all'art. 106 *bis* cit.), appare congruo in relazione al caso di specie (_____), non ravvisandosi ragioni specifiche per discostarsi da tale valore;

Visti gli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30.5.2002 n. 115;

L I Q U I D A

al richiedente Avv. _____ per l'attività difensiva prestata, la complessiva somma di € 1.340,00 per compensi professionali, oltre C.P.A., I.V.A e spese generali nella misura del 15%.

M A N D A

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto di liquidazione al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Torino, li _____

Il Giudice

ALLEGATO 13

SCHEMA DISPOSITIVO RELATIVO A PARTE CIVILE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Visto l'art. 541 c.p.p.

condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile
..... che liquida in euro
..... oltre spese generali, oltre IVA e CPA, a favore
dell'avv. disponendone il pagamento a
favore dello Stato.